

Silvia Grassi

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA TRA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE*

SOMMARIO: 1. – Nota introduttiva sul ruolo costituzionale del C.S.M. e il ‘diritto-dovere’ di comunicare la Giustizia. – 2. Brevi note sulle attribuzioni e sulla composizione del C.S.M. – 3. Brevi note sulla natura degli atti del C.S.M. e sulla loro sindacabilità. – 4. La ‘comunicazione’ del C.S.M. nel nuovo Regolamento Interno. – 5. Due Uffici separati per due funzioni distinte: l’Ufficio Stampa ai sensi della legge 150/2000 e l’Ufficio per la comunicazione istituzionale. – 6. Attività sottratte alla pubblicità, ovvero regime di segretezza degli atti consiliari. – 7. Regime di pubblicità degli atti e pubblicazione sul ‘portale unico istituzionale del Consiglio’. – 8. Natura degli atti della Sezione disciplinare del C.S.M. e loro conoscibilità. – 9. Conclusioni sull’informazione professionale prevista dal nuovo Regolamento.

1. *Nota introduttiva sul ruolo costituzionale del C.S.M. e il ‘diritto-dovere’ di comunicare la Giustizia*

«Il primo atto rivoluzionario è chiamare le cose con il loro nome». Questa celebre frase della filosofa russo-polacca Rosa Luxemburg, scritta ormai un secolo fa, è ancora attualissima se riferita al linguaggio giuridico, spesso oscuro e troppo tecnico per la divulgazione *sic et simpliciter* attraverso i mezzi di comunicazione di massa, come ricorda anche Gianrico Carofiglio nel suo breviario di scrittura civile *Con parole precise*¹.

A queste considerazioni sul linguaggio giuridico non si sottraggono gli atti del Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.), l’Organo a cui la Costituzione ha demandato tutte le funzioni relative alla carriera e allo stato giuridico dei magi-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Cfr. G. CAROFIGLIO, *Con parole precise. Breviario di scrittura civile*, Roma - Bari, 2015.

strati e che «precostituisce le condizioni indispensabili affinché sia garantita l'autonomia dell'ordine giudiziario»².

Da qui nasce l'idea dell'analisi della 'comunicazione'³ dell'Organo di governo autonomo della magistratura ordinaria italiana.

Infatti, se è vero che i templi del diritto sono gli Uffici Giudiziari, e in particolare la Suprema Corte di Cassazione, che è al vertice della nostra giurisdizione, vale la pena indagare come comunica l'Organo di rilievo costituzionale⁴ in cui siedono come membri di diritto i vertici della giustizia italiana: il Primo Presidente e il Procuratore Generale della Cassazione, ma anche gli otto componenti laici eletti dal Parlamento e i sedici

² L. DAGA, *Il Consiglio superiore della magistratura*, Napoli, 1974, p. 284.

³ Il concetto di comunicazione è riportato tra virgolette, in quanto viene usato in senso lato e atecnico, senza distinguere tra i concetti di informazione e comunicazione, così come disciplinati dalla legge 150/2000 che regola le attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni.

⁴ In merito alla dibattuta natura del Consiglio, si rinvia alla *Relazione della Commissione presidenziale per lo studio dei problemi concernenti la disciplina e le funzioni del Consiglio Superiore della Magistratura*, presieduta dal Prof. Livio Paladin, che dopo 11 sedute arrivò al documento del gennaio del 1991, di seguito riportato (pp. 118-119): «Sia che si voglia seguire la minoritaria dottrina che ravvisa nel Consiglio un vero e proprio organo costituzionale, per effetto dell'indipendenza che gli viene costituzionalmente assicurata; sia che si preferisca qualificarlo come un organo di rilevanza costituzionale, marcando in tal modo il divario che lo separa dagli organi supremi dello Stato-soggetto, capaci di determinare l'indirizzo politico generale o di condizionarne l'attuazione; sia che in proposito si parli di "governo" o di "autogoverno" della magistratura, utilizzando espressioni giuridicamente imprecise pur se ricorrenti nei lavori preparatori della Costituente ed in parte riprese dalla Corte costituzionale (v. per esempio la sent. n. 12 del 1971); sia che si assuma il Consiglio quale vertice dell'ordine giudiziario, sia che si ragioni – più prudentemente ed in linea con l'autoqualificazione del Consiglio medesimo, contenuta nella sua prima relazione al Parlamento – di un mero "vertice organizzativo"; sia che si affermi sia che si neghi il carattere rappresentativo del collegio in questione, ponendo l'accento sulla sua maggioritaria componente togata ed eletta dai magistrati ordinari ovvero opponendo la compresenza di componenti laiche o non elettive: resta in ogni caso aperto il problema di quali siano, precisamente le attribuzioni consiliari e quali i possibili oggetti delle relative delibere».

SILVIA GRASSI, The High Council of the Judiciary between information and communication

The article begins with the normative discipline of the High Council of the Judiciary. Once the *vexata quaestio* of the nature of the Council has been examined, the thesis of the majority doctrine which considers it a constitutional organ is confirmed. This definition does not exclude, however, the performance of an activity of 'high administration', together with the one of a disciplinary judge. From the analysis of these acts, the ones administrative and judicial, and from how they are 'communicated' to the outside, it appears the will of the C.S.M. to autonomously incorporate the principles of knowledge and transparency of its activity into its Internal Regulations, revised on 26 September 2016. Inspired, voluntarily, by the rules contained in the law 150/2000, which regulates «the activities of information and communication of the Public Administrations», the sphere of exclusive competences of the Press Office has been expanded with regard to relations with the mass media, foreseeing the enrolment in the national register of journalists, and the has been created new Office for institutional communication, dedicated to the publication on the «portale unico istituzionale» of the documents issued by the C.S.M., on the basis of the general trend of the Public Administrations legislation, which extends the legal regime of advertising of acts aimed at knowledge. Of course, not all acts are knowable and disclosable. The writing, taking this aspect into account, highlights the different modes of 'communication'.

Key words: High Council of the Judiciary, self-governing Body of the judiciary, acts of high administration, Court, document publicity, Internal Regulations, Press Office, Office for institutional communication.

Andrés Ollero

LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD*

SOMMARIO: 1. Introducción. – 2. Recurso de amparo y especial trascendencia constitucional. – 3. Neoconstitucionalismo y principio de legalidad. – 4. Iusnaturalismo motejado como iusmoralismo. – 5. Derecho como mínimo ético y ley injusta. – 6. Un problema jurídico: la STC 11/2016, de 1 de febrero. Exigencias jurídicas no legalizadas. – 7. Conclusión.

1. *Introducción*

Pocos problemas de teoría jurídica más relevantes para las tareas del Tribunal Constitucional que marcar la difícil frontera entre el plano de la legalidad y el de la constitucionalidad¹. Cuando llega a olvidarse, se distorsiona el papel del Tribunal, convertido inadecuadamente en un presunto superpoder del Estado.

Es fácil que alimente ese perturbador espejismo el hecho indudable de que al Tribunal se encomienda, en defensa de la Constitución, el control de los actos y resoluciones de los tres poderes del Estado. Ciertamente «no hay problema jurídico medianamente serio que no encuentre alguna orientación de sentido en la preceptiva constitucional, y con frecuencia

* Contributo accettato dai Direttori.

¹ «Algunos intentos de delimitar ambas jurisdicciones me han parecido siempre esfuerzos baldíos, por sustentarse en un desconocimiento del significado de nuestro modelo de justicia constitucional. Así el que se basa en que el Tribunal Constitucional se limite a los asuntos de estricta constitucionalidad y sean de competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria los de estricta legalidad. Esa distinción no sirve en un ordenamiento como el nuestro, en el que es muy difícil separar constitucionalidad y legalidad, ya que los jueces y tribunales han de interpretar constitucionalmente la ley (e incluso anular actos y reglamentos por inconstitucionales) y el Tribunal Constitucional no sólo ha de interpretar la Constitución sino también la ley que enjuicia»: M. ARAGÓN REYES, *Problemas de la justicia constitucional en España*, en *En pro de la regeneración política en España*, E. ARNALDO ALCUBILLA, P. GONZÁLEZ-TREVIJANO (eds.), Cizur Menor, 2015, pp. 604-605.

más de una. Más técnicamente, esto suele llamarse el efecto impregnación o irradiación: los valores, principios y derechos fundamentales desbordan el marco constitucional e inundan, invaden o saturan el sistema jurídico en su conjunto, de manera que en puridad desaparecen las rígidas fronteras entre cuestiones constitucionales y cuestiones legales»². El cuadro falsea sin embargo la realidad si a dicha circunstancia no se añade otra: el continuo esfuerzo de autocontención que caracteriza la relación del Tribunal con el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Al primero corresponde de modo prioritario el desarrollo de buena parte de los preceptos constitucionales, como pone de relieve la reserva de ley del artículo 53.1 de la Constitución Española (en adelante CE), en lo relativo a los derechos y libertades, con obligado respeto de su contenido esencial. El Tribunal Constitucional procurará en consecuencia no pronunciarse sobre la constitucionalidad de los preceptos legales, limitándose a hacerlo sobre su inconstitucionalidad o, en su caso, sobre su no inconstitucionalidad. Ello no solo en homenaje a la caracterización kelseniana de su tarea como legislación *negativa* sino, sobre todo, para alejar toda tentación de convertirse en evaluador de la mayor o menor constitucionalidad de las posibles alternativas de desarrollo legal³.

Buena prueba de esta actitud es su afán por dilucidar si, al menos, una determinada interpretación del texto legal impugnado puede considerarse no inconstitucional. Se da así paso a

² L. PRIETO-SANCHÍS, *Presupuestos neoconstitucionalistas de la teoría de la argumentación*, en *Argumentación jurídica*, M.F. GASCÓN ABELLÁN (ed.), Valencia, 2014, p. 33.

³ «No compete, pues, al Tribunal, en su función de órgano decisor de los recursos de inconstitucionalidad enjuiciar el mayor o menor acierto con que los operadores jurídicos estén llevando a cabo la labor de aplicación. [...] el Tribunal no puede ni debe decidir si es o no constitucional el ordenamiento normativo español de la huelga, entendiendo por tal el sistema o el conjunto de criterios y normas determinantes del modo en que las Autoridades y los Órganos jurisdiccionales españoles están aplicando y entendiendo el derecho de huelga, sino, exclusivamente, si son o no constitucionales los textos del Real Decreto-Ley 17/77»: Sentencia del Tribunal Constitucional (en adelante STC) 11/1981, de 8 de abril, FJ 4, Pte. *Luis Díez-Picazo y Ponce de León*.

ANDRÉS OLLERO, Legalità e costituzionalità

Il contributo affronta il problema di teoria giuridica della distinzione tra legalità e costituzionalità, evidenziando lo sforzo di 'autocontenimento' del Tribunale Costituzionale spagnolo che caratterizza le relazioni con i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario e presenta evidenti implicazioni giusfilosofiche.

Parole chiave: Tribunale Costituzionale, legalità, costituzionalità.

Andrés Ollero, Legality and constitutionality

The paper deals with the problem of legal theory of the distinction between legality and constitutionality, highlighting the effort of 'self-containment' of the Spanish Constitutional Court which characterizes relations with legislative, executive and judicial powers and presents evident implications of philosophy of law.

Key words: Constitutional Court, legality, constitutionality.

Alessandro Cassarino

EXCEPTIONES ARGENTARIAE ED ORDINE DI ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI NELLE VENDITE ALL'ASTA PRIVATE NEL DIRITTO DEL PRINCIPATO*

SOMMARIO: 1. I problemi. – 2. L'effettuazione delle *auktiones* private fra I secolo a.C. e metà del III secolo d.C. – 3. Il venditore in un'*auctio* e la configurazione della *stipulatio pretii* conclusa dal compratore. – 4. La *stipulatio pretii* ed il ruolo delle *exceptiones argentariae*. – 5. La *exceptio mercis non traditae* e l'antiorità delle prestazioni dei contraenti di una vendita all'asta. – 6. Il regime applicabile all'*emptio venditio* conclusa al di fuori di un'*auctio*. – 7. Conclusioni.

1. *I problemi*

Con la locuzione *exceptiones argentariae* la dottrina moderna è solita indicare quelle eccezioni, inserite nell'editto del pretore in favore dei compratori in una vendita all'asta privata (*auctio*), organizzata da un banchiere (*argentarius* o *coactor argentarius*), al fine di opporsi alla sua richiesta di pagare il prezzo fatta valere mediante *actio ex stipulatu*. Infatti, all'esito di una gara (*licitatio*) fra gli interessati, le cose messe in vendita erano aggiudicate al miglior offerente, il quale normalmente non pagava subito il prezzo, ma si obbligava, mediante *stipulatio*, a corrisponderlo al banchiere in un momento successivo. Quest'ultimo era perciò chiamato a svolgere la funzione di intermediatore finanziario, promettendo al venditore, designato come *dominus auktionis*, il prezzo dei

* Contributo sottoposto a valutazione.

beni venduti che, a sua volta, si faceva promettere dall'acquirente¹.

Se con l'aggiudicazione (*adiudicatio*) la vendita all'incanto è da considerarsi perfezionata, resta però aperta la questione di quale contraente fosse tenuto ad adempiere per primo, considerato il ruolo assunto dal banchiere: il venditore, che avrebbe dovuto consegnare la cosa comprata nell'*actio* prima di esigere il prezzo dall'*argentarius* o *coactor argentarius* o prima che questi potesse esigerlo dall'acquirente oppure l'acquirente stesso, il quale avrebbe dovuto prima pagare e poi pretendere la consegna? Il regime giuridico applicabile era il medesimo valevole per le *emptioes venditiones* consensuali

¹ Sulle *auktiones argentariae* esiste una vasta bibliografia: oltre agli studi ormai classici di M. TALAMANCA, *Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico*, in *Memorie Accad. Lincei (MAL)*, serie 8, vol. 6, Roma, 1954, p. 105 ss.; G. THIELMANN, *Die römische Privatauktion zugleich ein Beitrag zum römischen Bankierrecht*, Berlin, 1961; H. ANKUM, *Quelques problèmes concernant les ventes aux enchères en droit romain classique*, in *Studi Scherillo*, I, Milano, 1972, p. 386 ss., ricordiamo negli ultimi decenni J. ANDREAU, *La vie financière dans le monde romain. Les métiers de manieurs d'argent (IVe siècle av. J. C. – III siècle ap. J. C.)*, Rome, 1987, p. 177 ss., p. 389 ss.; ID., *Banque et affaires dans le monde romain, IVe siècle av. J. C. – III siècle ap. J. C.*, Paris, 2001, p. 66 ss.; A. BÜRGE, *Fiktion und Wirklichkeit: soziale und rechtliche Strukturen des römischen Bankwesens*, in *ZSS, CIV* (1987), p. 481 ss.; F. STURM, *Stipulatio argentaria*, in *Mélanges F. Wubbe*, Fribourg, 1993, p. 453 ss.; A. PETRUCCI, *Mensam exercere. Studi sull'impresa finanziaria romana (II secolo a. C. – metà del III secolo d. C.)*, Napoli, 1991, p. 98 ss., p. 227 ss.; ID., *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, Torino, 2002, p. 36 ss.; ID., *Riesame del ruolo dei banchieri nelle auktiones private nel diritto classico romano*, in *PISTOI DIÀ TÈN TECHNÈN. Bankers, Loans and Archives in the Ancient World. Studies in Honour of R. Bogaert*, Leuven, 2008, p. 277 ss.; ID., *L'impresa bancaria: attività, modelli organizzativi, funzionamento e cessazione*, in P. CERAMI, A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano*, Torino, 2010³, p. 126 ss.; ID., *Banchieri e vendite all'asta private tra tarda Repubblica e Principato*, in *Cultura giuridica e diritto vivente, Special Issue*, 2016, p. 1 ss.; M. GARCÍA GARRIDO, *El Comercio, los Negocios y las Finanzas en el mundo romano*, Madrid, 2001, p. 116 ss.; M. GARCÍA MORCILLO, *Las ventas por subasta en el mundo romano: la esfera privada*, Barcelona, 2005; N. DONADIO, *Le 'auktiones' private all'epoca di Plauto. Consuetudini, regole, pratiche delle vendite all'asta nel mondo romano e loro tracce nella 'palliata' latina*, in *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, a cura di E. CANTARELLA, L. GAGLIARDI, Milano, 2007, p. 117 ss.; EAD., «*Promissio aucionatoris*», in *Index*, XXXIX (2011), p. 524 ss., con ulteriore letteratura.

ALESSANDRO CASSARINO, *Exceptiones argentariae* ed ordine di adempimento delle prestazioni nelle vendite all'asta private nel diritto del Principato

Questo contributo muove dal problema se il ruolo dell'*argentarius* nelle aste private possa influenzare l'ordine mediante il quale le parti contraenti debbano procedere nell'adempimento delle loro obbligazioni.

In questo contesto l'utilizzo delle *exceptiones argentariae* può portare a delle importanti risposte.

Parole chiave: *argentarius, exceptiones argentariae, dominus auctio-
nis, stipulatio pretii.*

ALESSANDRO CASSARINO, *Exceptiones argentariae* and the order of performance of obligations in private auctions in Roman law of Early Empire

This paper deals with the question if the role of a *argentarius* in private auctions may influence the order by which the contracting parties must perform their obligations.

In this context the use of *exceptiones argentariae* may give us important answers.

Key words: *argentarius, exceptiones argentariae, dominus auctio-
nis, stipulatio pretii.*

Isabella Cortesi

NOTE SUL RECEPIMENTO VATICANO DI NORMATIVE SOVRANAZIONALI IN MATERIA FINANZIARIA *

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il ruolo della *soft law*. – 3. La vigilanza prudenziale. – 3.1. Parità regolamentare e parità concorrenziale. – 3.2 La base giuridica per l’emanazione della disciplina di vigilanza prudenziale vaticana. – 3.3 La natura giuridica dell’attività regolamentare dell’AIF. – 3.4 Il Regolamento AIF n. 1/2015. – 3.5 Principi di governo societario tra disposizioni statutarie e normativa prudenziale. – 4. Le nuove leggi penali vaticane. – 4.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. – 5. Conclusioni.

1. *Premessa*

Al fine di comprendere il diritto finanziario vaticano e lo spirito di questo ordinamento occorre sempre riferirsi al diritto canonico, prima fonte normativa e criterio interpretativo della legge vaticana. Occorre, infatti, immedesimarsi in un sistema statale unico al mondo, le cui peculiarità costituiscono i pilastri sui quali si fonda la sua stessa istituzione.

Lo Stato della Città del Vaticano, da una parte, ha una superficie (0,44 km²) che lo rende il più piccolo Stato al mondo; dall’altra, è la base territoriale della Santa Sede, suprema istituzione della Chiesa cattolica, la quale intrattiene relazioni diplomatiche con 183 Stati e mantiene osservatori permanenti presso le principali organizzazioni internazionali¹.

La sua estensione territoriale non deve trarre in inganno: la Città del Vaticano – che nasce per garantire alla Santa Se-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Cfr. SALA STAMPA SANTA SEDE, *Nota informativa sui rapporti diplomatici della Santa Sede, 09.01.2017*, in *Bollettino B0016-XX.01*, reperibile su *press.vatican.va*. Ai 182 Stati riportati nel bollettino nel corso di marzo 2017 si è aggiunto il Myanmar.

de «l'assoluta e visibile indipendenza» e «una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale» – serve la missione internazionale della Sede Apostolica ed ha per questo una proiezione che va ben al di là delle sue mura².

Per tale ragione, i flussi finanziari che transitano per lo Stato vaticano hanno un raggio di azione potenziale pari a quello della missione universale della Chiesa e le istituzioni finanziarie ivi residenti hanno da sempre legami con aziende, istituzioni governative, banche, banche centrali, regolatori ed hanno progressivamente adeguato le proprie tecniche operative alle modalità di funzionamento del sistema finanziario internazionale. Ciò ha determinato un implicito recepimento delle tecniche e dell'operatività (in continua evoluzione) del mercato unico europeo, nonostante l'estraneità di questa *enclave* (uno 'Stato-apparato') rispetto agli obiettivi ed alle caratteristiche degli 'Stati-nazione', in quanto il «suo fine non è il bene individuale e comune dei cittadini, ma la garanzia dell'indipendenza della S. Sede da ogni civile potestà»³. In tale contesto, è l'attività finanziaria ad essere rilevante e non anche l'attività economica, mancando un apparato industriale produttivo e qualsiasi tipo di politica economica o monetaria.

Dal punto di vista giuridico ed economico, questo Stato rappresenta un *unicum* e ciò non manca di riflettersi sulla regolazione della materia finanziaria, che «ripete lo schema gerarchico (ed istituzionale) che caratterizza l'assetto giuridico dello Stato»⁴.

È noto che il mondo ecclesiastico ragiona su un arco temporale che, nella letteratura economica, verrebbe definito di 'lungo periodo', ben lontano dal rapido svolgersi della materia finanziaria, inseguita, altrettanto velocemente, dalla rego-

² Cfr. PIO XI, *Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, Premessa*, in A.A.S., 21, 1929, p. 209.

³ Così G. DALLA TORRE, *La nuova Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, in *Archivio Giuridico Filippo Serafini*, 2002, 1, p. 42.

⁴ Così I. CORTESI, *La finanza vaticana: obiettivi istituzionali e profili ordinamentali*, in *Rivista elettronica di economia diritto e management*, 2012, p. 258.

ISABELLA CORTESI, Note sul recepimento vaticano di normative sovranazionali in materia finanziaria

A partire dall'introduzione della moneta unica, lo Stato della Città del Vaticano ha dovuto procedere all'implementazione di una legislazione *ad hoc* finalizzata al contrasto al riciclaggio ed all'implementazione di un regime di vigilanza prudenziale. L'introduzione di tali discipline è stata, da una parte, una diretta conseguenza dei trattati siglati dalla Santa Sede con l'UE, dall'altra, frutto dei meccanismi di *soft law* presenti sui mercati. Tuttavia, a tale processo di 'parità regolamentare' non ha fatto da contraltare altrettanta 'parità concorrenziale', donde il rischio di una possibile situazione di asimmetria competitiva tra le istituzioni finanziarie della Santa Sede e le banche ed istituzioni finanziarie residenti nell'UE.

Nonostante lo sforzo della Santa Sede, la quale, in un brevissimo lasso di tempo, è riuscita a raggiungere tale allineamento normativo, oggi restano aperte alcune importanti questioni, tra le quali la mancanza di una chiara gerarchia delle fonti in ambito finanziario e la concreta applicazione di alcune normative sovranazionali introdotte nell'ordinamento vaticano a seguito di convenzioni siglate dalla Santa Sede.

Infine, occorre sottolineare che l'introduzione di tale *framework* normativo richiede oggi una visione strategica forte circa il futuro di tali enti, ora che – nonostante il monopolio pubblico – le forze del mercato sono entrate anche nello Stato vaticano.

Parole chiave: Stato della Città del Vaticano, Santa Sede, finanza vaticana, normativa finanziaria vaticana, Istituto per le Opere di Religione.

ISABELLA CORTESI, The issuing of the Vatican financial regulation after supranational laws

Since the introduction of the Euro, the Vatican City State has been required to adopt an *ad hoc* anti-money laundering and prudential supervision legislation. The introduction of those disciplines was a result not only of the international treaties signed with the EU, but also of the activation of the soft law mechanisms pushing towards the enforcement of those standards. Yet, this regulatory harmonization is not counterbalanced – for several reasons – by a regu-

latory playing field, hence the rising of possible competition asymmetries between the financial institutions of the Holy See and EU banks and financial institutions.

Despite the strong effort made by the Holy See (in a very short period of time) for reaching this legislative alignment, today some issues remain open, such as the lack of a clear juridical hierarchy of the sources of Vatican financial regulations and the concrete application of some laws which were introduced after international agreements signed by the Holy See.

Lastly, the introduction of such a framework calls for a strong vision and strategic plan over the future role of the financial institutions of the Holy See, now that – despite the economic monopoly – market forces have entered the Vatican State.

Key words: Vatican City State, Holy See, Vatican finance, Vatican financial regulation, Institute for Religious Works.

Ciro Punzo

IL CRISTIANESIMO: RISPOSTA PIENAMENTE ADEGUATA ALLA TEMATICA *GENDER**

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il binomio sessuale è in crisi? – 3. La certezza del diritto deve superare una dura prova. – 4. Il Cristianesimo: un ‘maestro’ sempre vigente. – 5. Conclusioni.

1. *Premessa*

La *Gender theory* riformula *funditus* la nozione di identità sessuale che, nella tradizione cristiana, è una *diade maschio-femmina* (a partire da Gen 1, 27). Per esaminarne i risvolti sociali, occorre soffermarsi sulla riformulazione che tale teoria opera a proposito della nozione di identità umana.

2. *Il binomio sessuale è in crisi?*

Nella tradizione l'identità sessuata viene riconosciuta da un elemento originante inconfondibile, ancorato genotipicamente nei cromosomi umani (XX, XY); essi solitamente si esplicitano dapprima in un fenotipo maschile (proprio di chi nasce da un corpo di sesso differente), o femminile (proprio di chi nasce da un corpo dello stesso sesso) e, progressivamente, nei caratteri sessuali secondari, i quali vengono assecondati anche epigeneticamente dal contesto educativo-sociale-culturale in cui il fenotipo sessuale si matura e diviene progressivamente adulto. L'identità sessuale genotipica e fenotipica qua-

* Contributo sottoposto a valutazione.

lifica l'identità di genere; essa, a sua volta, altro non è che il *modus* soggettivo attraverso il quale viene percepita l'identità sessuata, (fatta di aspetti psico-neurali e psico-relazionali, che trascrivono a livello culturale un patrimonio in parte biologico ed in parte archetipico-culturale). In altre parole, nella genuina identità di genere, se imperniata sulla naturalità della diade sessuata¹ giocano un ruolo chiave non solo l'aspetto biologico-genetico, ma anche quello epigenetico e, in particolare, quello formativo. Dalla gestione del genotipo e dall'appropriazione soggettiva del fenotipo corrispondente deriva l'orientamento sessuale, ossia la predisposizione sessuale di una persona.

La *teoria di genere* contrappone, invece, sesso a genere, ritenendo che non vi sia una sessualità pre-definita che va solamente accolta ed esercitata. Non si dà un'identità sessuata con un'origine naturale, ma essa è frutto della cultura e dell'educazione. Con la frase ormai celebre di Simone de Beauvoir, «Donna non si nasce, lo si diventa»², si presenta, dunque, non una

¹ A tal proposito, il Pontefice Giovanni Paolo II affermò: «la corporeità e la sessualità non si identificano completamente. Sebbene il corpo umano nella sua normale costituzione porti in sé i segni del sesso e sia, per sua natura, maschile e femminile, tuttavia il fatto che l'uomo sia corpo appartiene alla struttura del soggetto personale più profondamente del fatto che egli sia nella sua costituzione somatica anche maschio e femmina. Nessuno potrà vivere senza un corpo in questo mondo e nessuno potrà vivere se non essendo uomo e donna ma l'essere personale è più grande e del corpo e del sesso. Questa verità per sé evidente comporta che nella gerarchia dei beni personali il sesso, mentre inerisce alla persona nella sua globalità non la esaurisce nella sua pienezza. Il bene totale della persona sta al primo posto con tutta la ricchezza trascendente e spirituale; la vita fisica è il bene fondamentale in cui la persona si esprime nel tempo ed è nella vita fisica che si inserisce direttamente la sessualità. Se perciò è vero che nessuno può rifiutare di essere uomo o donna, non è, però, altrettanto necessario né possibile che il sesso esprima tutta la vita e che ogni persona sia necessitata ad esprimere la totalità delle sue capacità sessuali. Come l'atto non esaurisce la facoltà (un atto di pensiero non esaurisce la facoltà di pensare) né la facoltà esprime tutta la persona (l'uomo non è soltanto pensiero), analogicamente dobbiamo dire che l'esercizio dei singoli atti della vita sessuale non esprime la totalità della vita sessuale, né la vita sessuale realizza tutta la persona» in GIOVANNI PAOLO II, *Udienza generale*, 7 novembre 1979, consultabile all'indirizzo internet www.vatican.va.

² S. DE BEAUVOIR, *Il secondo sesso*, Milano, 1991, p. 34.

CIRO PUNZO, Cristianesimo: risposta pienamente adeguata alla tematica *gender*

La nuova rivoluzione semantica cui stiamo assistendo, trae le sue origini dalla continua evoluzione culturale della propria identità sessuale. A questo punto è necessario cercare di rispondere alle seguenti domande: a) fino a dove può arrivare la cultura ad influenzare il concetto di identità sessuale? b) il Disegno di Dio può trovare applicazione anche nel contesto odierno? Il presente lavoro mira a dimostrare come la cultura è inserita nella natura e non viceversa.

Parole chiave: identità sessuale, *gender*, Cristianesimo, auto-conscienza, unica entità.

CIRO PUNZO, Christianity: reply fully adequate to the topic *gender*

The new semantic revolution which we are witnessing, draws its origins from the continuous cultural evolution of their sexual identity. At this point it is necessary to try to answer the following questions: a) up to where they can get the culture to influence the concept of sexual identity? b) the design of God may also find application in the context of today? This work aims to demonstrate how the culture is inserted in nature and not contrary.

Key words: sexual identity, gender, Christianity, self-consciousness, only entity.

Simone Petrilli

LE RELAZIONI TRA LA CURIA ROMANA ED I COMUNI NELLO STATO DELLA CHIESA DEL XVIII SECOLO. IL CASO DELLA COMUNITÀ DI TERRACINA*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le fonti del diritto municipale in età moderna. – 2.1. Le fonti ‘tradizionali’ del diritto municipale. – 2.2. La funzione tutoria del Principe. – 2.3. Le fonti ‘moderne’ del diritto municipale. – 2.4. L’interazione delle fonti del diritto municipale. – 3. La rilevanza del diritto canonico. – 4. L’amministrazione economica della Comunità. – 5. Appendice documentaria.

1. *Premessa*

Le note che seguono si basano su una indagine archivistica condotta presso l’Archivio di Stato di Roma e l’Archivio storico del Comune di Terracina. In particolare sono state prese in considerazione due visite¹ svolte presso la Comunità di

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Le visite secolari, chiamate economiche, devono essere distinte dalle visite pastorali ed apostoliche, anche se furono modellate su di esse. La visita economica consisteva in una indagine amministrativa, economica, finanziaria ed istituzionale di una Comunità dello Stato della Chiesa ad opera di un visitatore nominato dalla Congregazione del Buon Governo (o direttamente dal Pontefice). Il visitatore aveva poteri commissariali e, al termine della visita, venivano promulgati i decreti che dovevano essere osservati dalla Comunità. Le relazioni di visita, in particolare, descrivevano, talvolta in maniera minuziosa, aspetti della vita economica e sociale della Comunità, il funzionamento delle istituzioni locali, l’assetto urbanistico della città, le consuetudini particolari, che, altrimenti, sarebbero di difficile ricostruzione. Tali relazioni, essendo dirette ad informare la Congregazione, possono considerarsi molto affidabili. Cfr. A. DANI, *Appunti sulle relazioni di visita nello Stato della Chiesa in età moderna: una documentazione trascurata ma di notevole interesse*, in *Sit liber gratus, quem servulus est operatus. Studi in onore di Alessandro Pratesi per il suo 90° compleanno*, II, a cura di P. CHERUBINI, G. NICOLAJ, Città del Vaticano, 2012, p. 1135 ss.; S. TABACCHI, *Il Buon Governo. Le finanze locali nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Roma, 2007, pp. 357-363.

Terracina da monsignor Vitale Giuseppe De Buoi² nel 1767 e dall'abate Giacomo Massi nel 1781, le cui relazioni, con i relativi decreti, sono conservate nel fondo della Congregazione del Buon Governo dell'Archivio di Stato di Roma. Tali visite furono svolte in momenti cruciali della storia della città e del comprensorio, come ad esempio in occasione dei lavori di bonifica delle Paludi Pontine ordinati con Motu Proprio³ da papa Pio VI Braschi (1775-1799).

Dal punto di vista eminentemente giuridico, in primo luogo è necessario porre l'attenzione sulle effettive relazioni tra il Sovrano ed i Comuni dello Stato della Chiesa nella seconda metà del XVIII secolo. Considerata, inoltre, la multiforme realtà politica ed istituzionale che caratterizzava lo Stato Ecclesiastico, si è ritenuto opportuno circoscrivere l'oggetto della ricerca ad un solo Comune. In questo studio focalizzeremo l'attenzione sulla Comunità di Terracina.

In secondo luogo bisogna tener presente che nella persona materiale del Romano Pontefice, secondo l'elaborazione del cardinale Giovanni Battista De Luca, erano riunite quattro persone formali, ossia quelle di Capo della Chiesa universale, di Patriarca d'Occidente, di Vescovo di Roma e di Principe secolare dello Stato della Chiesa⁴. Questo fenomeno implicò, inevitabilmente, una peculiare applicazione del principio dualistico cristiano, determinando un fecondo ed intimo rapporto tra il diritto canonico ed il diritto secolare.

² La biografia di mons. Vitale Giuseppe De Buoi è consultabile in A. STROCCHI, *Serie cronologica storico-critica de' Vescovi Faentini*, Faenza, 1841, pp. 242-244.

³ Il Motu Proprio *Sulla persuasiva* del 14 gennaio 1777 di Pio VI fu l'atto pontificio che diede inizio ai lavori di bonifica. Per una descrizione giuridico-economica coeva del progetto di bonifica si veda N.M. NICOLAJ, *De' Bonificamenti delle Paludi Pontine libri IV*, Roma, 1800.

⁴ G.B. DE LUCA, *Il Dottor Volgare ovvero il compendio di tutta la Legge Civile, Feudale, Canonica e Municipale, nelle cose più ricevute in pratica; Moralizzato in lingua Italiana per istruzione, e comodità maggiore di questa Provincia*, XV, parte III, Roma, 1673, cap. II, pp. 19-27. Cfr. P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, 2006, pp. 74-79.

SIMONE PETRILLI, Le relazioni tra la Curia romana ed i Comuni nello Stato della Chiesa del XVIII secolo. Il caso della Comunità di Terracina

In questo saggio si espongono i risultati della ricerca sull'autonomia dell'ordinamento giuridico municipale della Comunità di Terracina nel Settecento, allora assoggettata alla potestà del Romano Pontefice. Attraverso un'indagine archivistica riguardante il predetto Comune è stato possibile classificare il diritto municipale in 'tradizionale' ed in 'moderno'. In quest'ultima categoria emerge la feconda interazione tra diritto canonico e diritto municipale e la funzione tutoria del Principe, che ha garantito la sopravvivenza del diritto municipale all'interno dello Stato moderno.

Parole chiave: diritto municipale, diritto canonico, Pontefice, Terracina, Stato della Chiesa.

SIMONE PETRILLI, The relationships between the Roman Curia and the Communities in the State of the Church during the 18th Century. The case of the Community of Terracina

The paper describes the autonomy of the legal system of a specific Community subjected to the temporal jurisdiction of the Roman Pontiff during the 18th Century. In light of the research regarding the Community of Terracina carried out in the national and local archives, the law of the Community has been classified into 'traditional law' and 'modern law'. The 'modern law' of this City was characterized by the Pope's paternalism, which guaranteed the conservation of the particular law during the early modern period, and by the dynamic relationship with the canon law.

Key words: Papal State, Community, Terracina, canon law.